

Diffamazione on line
Avv. Deborah Bianchi
(Aggiornamento del 21 Aprile 2022)

In attesa della riforma

Una buona notizia, sebbene non risolutiva dell'annoso problema delle querele temerarie, è la Corte cost., sent. 12 luglio 2021, n. 150, Pres. Coraggio, Red. Viganò che ha introdotto il criterio che la DETENZIONE è l'ULTIMA RATIO dichiarando costituzionalmente illegittimo l'articolo 13 della legge sulla stampa (n. 47 del 1948) che prevedeva la necessaria applicazione della reclusione da uno a sei anni per il reato di diffamazione commessa a mezzo della stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato.

La Corte afferma:

“Le norme vigenti che obbligano il giudice a punire con il carcere il reato di diffamazione a mezzo della stampa o della radiotelevisione, aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato, sono incostituzionali perché contrastano con la libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta tanto dalla Costituzione italiana quanto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La minaccia dell'obbligatoria applicazione del carcere può produrre infatti l'effetto di dissuadere i giornalisti dall'esercizio della loro cruciale funzione di controllo dell'operato dei pubblici poteri.

Tuttavia, non è di per sé incompatibile con la Costituzione che il giudice applichi la pena del carcere a chi, ad esempio, si sia reso responsabile di “campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della - oggettiva e dimostrabile - falsità degli addebiti stessi”. “Chi ponga in essere simili condotte - eserciti o meno la professione giornalistica - certo non svolge la funzione di ‘cane da guardia’ della democrazia, che si attua paradigmaticamente tramite la ricerca e la pubblicazione di verità ‘scomode’; ma, all'opposto, crea un pericolo per la democrazia”, anche per i possibili effetti distorsivi di tali condotte sulle libere competizioni elettorali”.

Questa sentenza della Corte Costituzionale non potrà essere ignorata dal legislatore quando si deciderà a porre mano alla riforma che giace spiaggiata in Parlamento da molti anni. Sappiamo bene anche che non solo la detenzione intimorisce ma anche le richieste risarcitorie eccessive alle quali la riforma dovrebbe porre dei tetti proporzionali.

Passiamo adesso ad una **brevissima panoramica sulla responsabilità del Direttore della Testata telematica per diffamazione on line.**

La diffamazione on line riferita al mondo della stampa digitale ha visto alterni orientamenti giurisprudenziali e l'ultimo ravvisato ovvero Corte di Cassazione, sez. V penale, 11 gennaio 2019, n. 1275 equiparando la stampa telematica alla stampa cartacea sottopone il direttore della testata telematica all'art. 57 cp. La tesi sostenuta da questa pronuncia ci lascia perplessi per l'impossibilità a livello pratico del direttore della testata telematica di controllare preventivamente tutto ciò che viene pubblicato, trattandosi di Internet e non di un giornale cartaceo.

Prima di questa sentenza del 2019, la Cassazione si era dimostrata sensibile alla differenza tecnologica tra cartaceo e digitale. Ripercorriamo le varie fasi.

PRIMA TESI. DIRETTORE COME L'AMMINISTRATORE DEL SITO WEB
GIURISPRUDENZA

Cass. Pen., sez. V, sentenza 1 ottobre 2010, n. 35511

"Il dettato dell'art. 57 c.p. non è applicabile al c.d. giornale telematico. La lettera della legge e la sua ratio fanno riferimento al concetto di "stampa", concetto nel quale non può essere ricompresa l'informazione on line. Nè può pensarsi a una interpretazione analogica, trattandosi, evidentemente di analogia in malam partem. Sul punto, dottrina e giurisprudenza sono concordi.

D'altra parte, il solo fatto che siano state presentate più proposte di legge per estendere la portata dell'art. 57 c.p. anche al direttore di un giornale telematico, rappresenta ulteriore riprova del fatto che, allo stato, al predetto direttore non è attribuita alcuna posizione di garanzia".

Conformi: Cass. pen., 28 ottobre 2011, n. 35511; Cass. pen., 5 novembre 2013, n. 10594; Cass. pen., 21.11.2017, n. 7885.

SECONDA TESI. STAMPA DIGITALE EQUIPARATA A STAMPA CARTACEA CONTRO IL SEQUESTRO PREVENTIVO. (Sezioni Unite)

Cass. SS.UU, pen, 31022/2015 in tema di sequestro preventivo e non di responsabilità del direttore equipara la stampa telematica alla stampa cartacea facendo un'estensione analogica in bonam partem (ammessa dal nostro ordinamento a differenza dell'estensione in malam partem che è invece vietata).

"si e' evidenziato che nessun esito ebbe la proposta di revisione costituzionale, contenuta nella relazione finale che la Commissione bicamerale "Bozzi" (istituita il 14 aprile 1983) presento', in data 29 gennaio 1985, al Parlamento. In particolare, con le ipotesi di riscrittura dell'art. 21 e di introduzione - nella Parte I, Titolo I - dell'art. 21-ter, si mirava ad omologare le manifestazioni del pensiero espresse con altri mezzi di diffusione dell'informazione a quelle a mezzo stampa, anche ai fini della eseguibilita' del sequestro. La mancata realizzazione dell'auspicata revisione costituzionale non consentirebbe all'interprete - secondo tale indirizzo interpretativo - di estendere automaticamente la specifica garanzia negativa apprestata dall'art. 21, terzo comma, Cost. all'informazione giornalistica diffusa per via telematica.

17. Tale conclusione, pero', pur di fronte alla colpevole inerzia del legislatore, rimasto insensibile a ogni sollecitazione di fare chiarezza sullo specifico punto controverso, non puo' essere condivisa.

Si verrebbe a determinare - come consapevolmente avvertono gli stessi sostenitori della tesi che si contrasta - un'evidente situazione di tensione con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Si legittimerebbe, infatti, un irragionevole trattamento differenziato dell'informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a quella diffusa in rete, con la conseguenza paradossale che la seconda, anche se mera riproduzione della prima, sarebbe assoggettabile, diversamente da quest'ultima, a sequestro preventivo.

È necessario, pertanto, discostarsi dall'esegesi letterale del dettato normativo e privilegiare una interpretazione estensiva dello stesso, si' da attribuire al termine "stampa" un significato evolutivo, che sia coerente col progresso tecnologico e, nel contempo, non risulti comunque estraneo all'ordinamento positivo, considerato nel suo complesso e nell'assetto progressivamente raggiunto nel tempo".

TERZA TESI. DIRETTORE SOTTOPOSTO ALLA LEGGE STAMPA
GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sez. V penale, 11 gennaio 2019, n. 1275 - a differenza delle Sezioni Unite che fanno un'ammessa estensione in bonam partem - equiparando la stampa telematica alla stampa cartacea sottopone il direttore della testata telematica all'art. 57 cp compiendo così per il nostro sistema giuridico un'inammissibile e vietata estensione in malam partem.

"Il giornale telematico - a differenza dei diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero: forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, Facebook - soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea e rientra, dunque, nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della l. 8 febbraio 1948, n. 47, con la conseguente configurabilità della responsabilità ex art. 57 c.p. ai direttori della testata telematica".

La pronunzia del 2019 operando un'estensione interpretativa in malam partem risulta niente affatto allineata alla giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2015 che hanno inaugurato un'interpretazione evolutiva del concetto di stampa unicamente per estendere le garanzie costituzionali dell'art. 21 a favore dei giornali contro il sequestro ovvero un'estensione interpretativa in bonam partem. Addirittura la sentenza del 2019 si pone contro i principi fondanti del nostro sistema giuridico secondo cui l'interpretazione estensiva risulta accoglibile, nel diritto penale, se favorevole; mentre è vietata vietata in caso contrario.

Per altro verso, a sostegno dell'impossibilità (e inopportunità) di estendere la disposizione in parola ai giornali online, pare doveroso citare le questioni di legittimità sollevate, prima della l. 223/1990, per violazione degli artt. 3 e 21 Cost., proprio in relazione al fatto che l'inapplicabilità dell'art. 57 c.p. al mezzo televisivo avrebbe comportato una disparità di trattamento in favore di uno strumento (quello televisivo) ritenuto più lesivo; questioni di legittimità tutte rigettate dalla Corte Costituzionale, in ragione del fatto che un'estensione di tal genere avrebbe comportato un inammissibile intervento additivo, in sostituzione del legislatore, da parte del giudice e che la diversità di disciplina era giustificata dalla differenza del mezzo adottato (Cfr. R.E. Mauri, Applicabile l'art. 57 c.p. al direttore del quotidiano online: un revirement giurisprudenziale della Cassazione, di problematica compatibilità con il divieto di analogia, in DPC, 28 febbraio 2019).

E tuttavia, a fronte di tali innumerevoli riforme, il legislatore non è mai intervenuto per modificare o integrare la disciplina prevista dalla l. 47/1948 ed estenderla ai periodici telematici; sintomo di una voluntas legis meno incline ad estensioni di sorta e, forse, più

consapevole dell'impossibilità materiale di equiparare i due mezzi di informazione (circa l'(in)opportunità di un intervento legislativo in materia cfr. D. Petrini, Diffamazione on line: offesa recata "con altro mezzo di pubblicità" o col mezzo della stampa?, in Dir. pen. proc., 1, 2017).

Utilizzando le parole della Cassazione nella sentenza n. 35511/2010: «*Sul piano pratico, poi, non va trascurato che la c.d. interattività (la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano) renderebbe, probabilmente, vano - o comunque estremamente gravoso - il compito di controllo del direttore di un giornale on line. Dunque, accanto all'argomento di tipo sistematico (non assimilabilità normativamente determinata del giornale telematico a quello stampato e inapplicabilità nel settore penale del procedimento analogico in malam partem), andrebbe considerata anche la problematica esigibilità della ipotetica condotta di controllo del direttore (con quel che potrebbe significare sul piano della effettiva individuazione di profili di colpa)*» (per un ulteriore approfondimento delle argomentazioni spese dalla Corte di Cassazione nelle sentenze citate v. D. Petrini, Diffamazione on line: offesa recata "con altro mezzo di pubblicità" o col mezzo della stampa?, in Dir. pen. proc., 1, 2017, 1485 ss).